



## **COMUNE DI MASSA MARITTIMA**

# **REGOLAMENTO IMPOSTA DI SOGGIORNO**

**Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 34 del 28.12.2012**

**Modificato con:**

**delibera di Consiglio Comunale n. 8 del 21.03.2013**

**delibera di Consiglio Comunale n. 101 del 20.11.2017**

**delibera di Consiglio Comunale n. .... del .....**

# INDICE

**Art.1 – Oggetto del regolamento**

**Art.2 – Istituzione dell'imposta**

**Art.3 – Soggetto passivo e gestore**

**Art.4 – Misura dell'imposta**

**Art.5 – Esenzioni**

**Art.6 – Versamento dell'imposta**

**Art.7. – Obblighi dei gestori delle strutture ricettive**

**Art.8 – Controllo e accertamento imposta**

**Art.9 – Sanzioni**

**Art.10 – Riscossione coattiva**

**Art.11 – Rimborsi**

**Art.12 – Contenzioso**

**Art.13 – Pubblicazione**

**Art.14 – Disposizioni transitorie e finali**

## **Articolo 1**

### **Oggetto del Regolamento**

1. Il presente regolamento è adottato ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 446 del 15.12.1997 per disciplinare l'applicazione dell'imposta di soggiorno di cui all'art. 4 del Decreto Legislativo 14 Marzo 2011, n. 23.
2. Il regolamento individua i soggetti passivi dell'imposta, le riduzioni e le esenzioni, gli obblighi dei gestori/titolari delle strutture ricettive e la misura delle sanzioni applicabili nei casi di inadempimento.

## **Articolo 2**

### **Istituzione dell'imposta**

1. L'imposta di soggiorno è istituita in base alle disposizioni previste dall'art. 4 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011 n. 23. Il relativo gettito e' destinato a finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali destinati al turismo.

A titolo esemplificativo:

- progetti di sviluppo di reti di escursionistica, anche in ambito intercomunale;
- progetti di sviluppo degli itinerari turistici e dei circuiti di eccellenza, anche in ambito intercomunale;
- rafforzamento e aggiornamento degli strumenti di promozione, accoglienza e valorizzazione;
- riqualificazione e gestione dei beni culturali ed ambientali locali e dei relativi servizi;
- finanziamento di interventi promozionali e/o eventi di attrazione turistica da realizzarsi anche in collaborazione con la regione e/o con altri enti locali e/o con associazioni e/o con privati;
- progetti di mobilità turistica interna;
- investimenti per migliorare l'immagine e la qualità dell'accoglienza turistica della località.

2. Il gettito derivante dall'imposta di soggiorno dovrà essere incassato nel bilancio dell'ente in un apposito capitolo di bilancio di entrata. Gli impegni di spesa, fino alla concorrenza dell'entrata, finanziati con tale capitolo dovranno rispettare la destinazione di cui al comma 1. Al fine di garantire la massima trasparenza, tali impegni di spesa verranno pubblicati sul sito web del comune.

3. Il Comune di Massa Marittima, con specifico atto di giunta, darà indicazioni sulla destinazione e l'utilizzo delle risorse derivanti annualmente dall'istituzione dell'imposta di soggiorno.

4. ~~L'applicazione dell'imposta decorre dal 1 Aprile al 31 Ottobre. L'imposta trova applicazione nel periodo 1 aprile – 31 ottobre di ogni anno.~~

5. L'imposta è corrisposta per ogni pernottamento nelle strutture ricettive situate nel territorio del Comune di Massa Marittima, fino ad un massimo di 7 pernottamenti nell'arco dell'anno solare. Il raggiungimento della quota dei 7 giorni è da considerarsi cumulativo, quindi ~~si sommano~~ e concorrono al raggiungimento ~~della di detta~~ soglia ~~dei~~ i soggiorni avvenuti in periodi successivi dell'anno, ~~anche non consecutivi~~. ~~Tale soglia è da intendersi come cumulativa fra tutti i comuni della provincia, che adottano il seguente regolamento, laddove sottoscrivano uno specifico accordo.~~

~~Ogni turista quindi, sulla base di quanto stabilito dagli accordi intercomunali, soggiornando nel territorio provinciale pagherà l'imposta di soggiorno per un massimo di 7 giorni.~~

6. Per “strutture ricettive” si intendono tutte le strutture alberghiere, extra alberghiere ed all’aperto gestite per la produzione e l’offerta al pubblico di servizi per l’ospitalità, come stabilite dalla Legge Regionale della Toscana 20.12.2016 n° 86 (Testo unico del sistema turistico regionale). Rientrano tra queste, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- alberghi diffusi;
- alberghi;
- aree di sosta;
- campeggi;
- camping-village;
- case per ferie;
- condhotel (nuove strutture turistiche che abbinano le camere d’albergo a più ampi appartamenti che si possono acquistare come case vacanza)
- ostelli per la gioventù;
- parchi di vacanza;
- residenze turistico-alberghiere;
- rifugi escursionistici;
- villaggi turistici;
- agriturismi
- le strutture ricettive extra-alberghiere con le caratteristiche della civile abitazione (esercizi di affittacamere; bed and breakfast; case e appartamenti per vacanze; residenze d’epoca, i residence);
- gli alloggi ammobiliati, o parti di essi, utilizzati per “locazioni brevi”, ovvero non superiori a 30 giorni, di cui all’art. 4 del decreto legge 24.4.2017 n° 50, convertito dalla legge 21.6.2017 n° 96 e all’art.70 della Legge Regionale n.86 del 2.12.2016.”

7. Limitatamente all’anno 2021 per gli immobili destinati alla locazione breve di cui al comma precedente l’applicazione dell’imposta decorre dal 1 giugno 2021.

### **Articolo 3** **Soggetto passivo e gestore**

1. Il soggetto passivo d’imposta è colui che alloggia nelle strutture ricettive situate nel Comune di Massa Marittima.
2. Il gestore della struttura ricettiva è il soggetto responsabile del pagamento provvede alla riscossione dell’imposta e risponde direttamente del corretto e integrale riversamento della stessa al Comune di Massa Marittima.
3. Ai fini del presente regolamento per **gestore della struttura ricettiva** si intende:
  - a) Esercente attività di strutture ricettive di cui al comma 6 dell’art. 2, oppure il titolare della struttura laddove vi è una gestione diretta
  - b) Esercente attività di mediazione

### **Articolo 4** **Misura dell’imposta**

1. L’imposta di soggiorno è determinata per persona e per pernottamento e può essere articolata in maniera differenziata tra le strutture ricettive individuate nell’art. 2 in modo da tener conto delle caratteristiche e dei servizi offerti dalle medesime, oppure in riferimento alla fascia di prezzo, rilevata tramite il prezzo medio applicato dalla struttura ricettiva.

*Definizione di prezzo medio:*

- Per la camera matrimoniale il prezzo medio dell'unità di soggiorno applicato nell'anno solare
- Per gli appartamenti è il prezzo medio pro capite applicato nell'anno solare (in riferimento ai posti letto dell'appartamento)

2. Le aliquote dell'imposta sono stabilite dalla Giunta Comunale con apposita deliberazione ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettera f), del D. Lgs 18.8.2000 n. 267 e successive modificazioni entro la misura massima stabilita dalla legge.

3. Il gestore della ~~Ogni~~ struttura ricettiva, attraverso autodichiarazione, definisce il prezzo medio da essa praticato e di conseguenza comunica al comune la fascia di prezzo e la conseguente aliquota.

4. La misura dell'imposta è stabilita dalla Giunta Comunale con apposita deliberazione ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettera f), del D. Lgs 18.8.2000 n. 267 e successive modificazioni entro la misura massima stabilita dalla legge. Qualora il provvedimento non venga adottato sono confermate le misure dell'imposta applicate nel precedente esercizio.

~~Ai sensi del comma 1 dell'articolo del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23, la misura dell'imposta deve essere definita secondo criteri di gradualità in proporzione al prezzo. L'imposta di soggiorno è determinata in quattro fasce di prezzo.~~

| Fascia di prezzo<br>(Camera doppia) | Aliquota<br>(Al giorno a persona) |
|-------------------------------------|-----------------------------------|
| 1) 0 - 49,99 €                      | € 0,50                            |
| 2) 50 - 99,99 €                     | € 1,00                            |
| 3) 100 - 199,99 €                   | € 2,00                            |
| 4) Da € 200                         | € 3,00                            |

~~5. Definizione del prezzo medio: si intende il prezzo di una camera doppia con trattamento di prima colazione, mediamente praticato durante il periodo di applicazione della tassa di soggiorno.~~

~~6. Per gli immobili destinati a locazione breve, di cui all'art. 4 del D.L. 24.04.2017 n. 50 e ogni altra struttura ricettiva che presenti elementi ricollegabili, l'imposta applicabile è quella di cui alla fascia di prezzo 1) 0 - 49,99, ossia pari ad € 0,50 al giorno a persona.~~

## **Articolo 5 Riduzioni ed Esenzioni**

~~1. Sono esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno: i minori di 14 anni ed i soggetti che assistono i degenti ricoverati presso strutture ospedaliere del territorio comunale.~~

~~2. Sono esenti dal pagamento coloro che hanno soggiornato almeno 7 giorni all'interno dell'anno solare nei comuni che adottano tale regolamento.~~

1. Sono esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno:

- a) gli iscritti all'anagrafe dei residenti del Comune di Massa Marittima;
- b) minori entro il quattordicesimo anno di età;

- c) gli autisti di pullman e gli accompagnatori turistici che prestano attività di assistenza a gruppi organizzati dalle agenzie di viaggi e turismo di almeno venticinque partecipanti. L'esenzione si applica per ogni autista di pullman e per un accompagnatore turistico ogni venticinque partecipanti;
  - d) i volontari che nel sociale offrono il proprio servizio in città in occasione di manifestazioni ed eventi organizzati dall'Amministrazione Comunale, Provinciale e Regionale o per emergenze ambientali; per ogni iniziativa il settore organizzatore dell'evento provvederà a definire l'elenco degli operatori e dei soggetti interessati;
  - e) gli appartenenti delle forze di polizia, statali e locali, nonché del corpo nazionale dei vigili del fuoco che soggiornano per esigenze di servizio anche a carattere temporaneo;
  - f) dipendenti della struttura turistico ricettiva che vi alloggiano per lavoro;
  - g) i familiari o coloro che assistono i degenti ricoverati presso strutture ospedaliere del territorio comunale;
  - h) i lavoratori dipendenti che soggiornano per motivi di lavoro limitatamente ad attività da svolgere presso il Comune di Massa Marittima; la ricorrenza di detta condizione deve essere certificata del datore di lavoro e del lavoratore.
  - i) portatore di handicap non autosufficiente e beneficiario dell'indennità di accompagnamento compreso un accompagnatore.
2. Le esenzioni di cui alle lettere d) e) g) h) i) dovranno essere dichiarate dagli interessati ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 455/2000, con gli appositi moduli redatti dal Responsabile dell'Ufficio Tributi.

## **Articolo 6**

### **Versamento dell'imposta**

1. I soggetti di cui all'art. 2 che alloggiano nelle strutture ricettive corrispondono l'imposta al ~~gestore della struttura~~, gestore *Responsabile del pagamento*. *Quest'ultimo provvede alla riscossione dell'imposta, rilasciandone quietanza e al successivo versamento al Comune di Massa Marittima.*

## **Articolo 7**

### **Obblighi dei gestori delle strutture ricettive**

1. I gestori delle strutture ricettive ubicate nel Comune di Massa Marittima sono tenuti a:
- a) informare i propri ospiti ~~sull'applicazione dell'imposta di soggiorno~~ *dell'applicazione, dell'entità e delle esenzioni dell'imposta di soggiorno;*
  - b) ricevere la somma versata dal soggetto passivo, rilasciandone quietanza;
  - c) ~~ricevere la documentazione comprovante il diritto all'esenzione. Nel caso di precedenti pernottamenti nei comuni che aderiscono a tale regolamento, l'utente dovrà consegnare la ricevuta dei pagamenti nelle altre strutture per avere diritto alla riduzione prevista;~~
  - d) versare al Comune di Massa Marittima le somme ricevute dai soggetti passivi, trimestralmente e, comunque, entro il mese successivo al trimestre, con bonifico bancario o mediante pagamento diretto effettuato presso lo sportello della Tesoreria comunale. Le somme incassate nel mese di Ottobre, devono essere versate e rendicontate al Comune entro il 30 Novembre dello stesso anno.

- e) trasmettere all'~~Amministrazione Ufficio Tributi del Comune di Massa Marittima~~, trimestralmente e, comunque, entro il mese successivo al trimestre, *ossia entro il mese di luglio, di ottobre e novembre per il solo mese di ottobre* ~~il nominativo e il codice fiscale o, in alternativa, il nominativo, il luogo e la data di nascita e la residenza di coloro che hanno pernottato nella struttura ricettiva con indicazione~~ del numero dei pernottamenti e dell'importo versato, nonché la documentazione comprovante il diritto all'esenzione o alla riduzione. *Tale comunicazione va presentata anche in caso di mancanza di ospiti presso la struttura. In caso di gestione di più strutture ricettive da parte dello stesso gestore, quest'ultimo dovrà provvedere ad eseguire comunicazioni distinte per ogni struttura.*
- f) I gestori, in qualità di Agenti Contabili ai sensi dell'articolo 93, punto 2, del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, numero 267, sono tenuti a presentare entro il 31 Gennaio dell'anno successivo, il conto di gestione da redigere sul modello 21 approvato con D.P.R. 194 del 31 Gennaio 2016 in cui dovranno essere riportati tutti i versamenti, con i relativi estremi identificativi, effettuati a favore del Comune di Massa Marittima a titolo di imposta di soggiorno ~~effettuati nel corso dell'anno precedente.~~
- g) *I "nuovi" gestori in concomitanza con l'inizio dell'attività devono obbligatoriamente presentare all'ufficio preposto la richiesta di registrazione su apposito portale messo a disposizione dal Comune di Massa Marittima richiedendo le credenziali di accesso necessarie per la presentazione delle comunicazioni degli importi riscossi di cui al comma 2.*
- h) *I gestori di portali telematici e/o piattaforme on line e i soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare sono tenuti alla riscossione e al riversamento dell'imposta di soggiorno al Comune di Massa Marittima le cui modalità operative saranno concordate con atto convenzionale da sottoscrivere con modalità operative da concordare tra le parti. In tali casi l'imposta di soggiorno deve essere versata dal soggetto passivo al momento della prenotazione o contestualmente al pagamento del corrispettivo del soggiorno. I portali telematici e/o le piattaforme on line convenzionate si sostituiscono ai soggetti ospitanti nella riscossione e riversamento dell'imposta di soggiorno assumendone gli obblighi di dichiarazione, versamento e rendicontazione.*
- i) *Il gestore, ai sensi di quanto disposto dall'art.4 comma 1-ter del D.Lgs.23/2011 è responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno con diritto di rivalsa sui soggetti passivi così come modificato dall'art.180 comma 3, del D.L. n.34 del 19.05.2020 convertito in Legge n.77 del 17.07.2020.*
- j) *Il gestore deve presentare una unica dichiarazione, esclusivamente in via telematica, della imposta di soggiorno entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo secondo le modalità predisposte approvate con Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze sentita la conferenza Città-Stato ed autonomie locali tenendo conto di quanto stabilito dal D.L. n.34/2020.*
- k) *Il gestore della struttura ricettiva, è obbligato alla presentazione di apposita dichiarazione, da presentare cumulativamente ed esclusivamente in via telematica entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo, secondo le mo-*

*dalità predisposte approvate con Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze sentita la conferenza Città-Stato ed autonomie locali tenendo conto di quanto stabilito dal D.L. n.34/2020, ovvero, nelle more dell'emanazione del provvedimento, secondo le modalità definite dal comune.*

- 1) *Il gestore è obbligato a conservare tutta la documentazione inerente al tributo, ai sensi di legge.*
2. ~~L'invio è effettuato su supporto cartaceo o con PEC fino alla definizione, da parte dell'Amministrazione Comunale, di apposite procedure informatiche. L'Amministrazione Comunale si impegna a mettere a disposizione dei gestori delle strutture ricettive un'apposita modulistica. Gli adempimenti di cui al comma 1 devono essere effettuati on-line, mediante apposito gestionale informatico messo a disposizione dall'Amministrazione Comunale, oppure utilizzando la specifica modulistica che si trova nel sito istituzionale.~~

## **Articolo 8**

### **Controllo e accertamento imposta**

1. Il Comune effettua il controllo degli adempimenti relativi all'imposta di soggiorno e del rispetto degli obblighi dei gestori delle strutture ricettive di cui all'articolo 7, comma 1.
2. Il controllo è effettuato utilizzando gli strumenti previsti dalla normativa per il recupero dell'evasione ed elusione. Ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo, l'Amministrazione comunale può invitare i gestori delle strutture ricettive ad esibire o trasmettere atti e documenti e a restituire, compilati e firmati, i questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico.
3. *La mancata presentazione della documentazione richiesta e/o la mancata risposta ai questionari sarà sanzionata con le modalità previste dall'art.9 del presente Regolamento;*
4. Il Comune effettua il controllo, monitorando i prezzi praticati durante l'anno dalla struttura ricettiva, sugli OTA (OnLine Travel Agency) e sul proprio sito web, al fine di verificare la veridicità del prezzo medio comunicato e della relativa fascia di applicazione.
5. Ai fini dell'attività di accertamento dell'imposta di soggiorno si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 161 e 162, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
6. I gestori delle strutture ricettive sono altresì obbligati a segnalare, nella comunicazione di cui all'art. 6, comma 2, le generalità dei contribuenti evasori. L'adempimento di cui al precedente comma può avvenire anche senza il consenso espresso dell'interessato, come prescritto dall'art. 24, comma 1, lettera a), del D.Lgs. n. 196/03 (Codice in materia di protezione dei dati personali).
7. *Ai fini dell'attività di controllo e accertamento sull'imposta di soggiorno il D.l n.34/2019 all'art.13-quater comma 2 dispone che i dati relativi alle persone alloggiate negli alberghi e nelle altre strutture ricettive, compresi anche le case e gli appartamenti per vacanze, trasmessi alle Questure sono forniti dal Ministero dell'Interno, in forma anonima ed aggregata per struttura ricettiva, all'Agenzia delle Entrate, che li rende disponibili anche ai fini del monitoraggio ai Comuni che hanno istituito l'imposta di soggiorno così come previsto dal decreto interministeriale emanato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze di concerto con il Ministero dell'Interno dell'11.11.2020.*
8. *In mancanza delle informazioni di cui al comma 7 i controlli verranno, anche, effettuati utilizzando tutti gli strumenti previsti dalle normative vigenti al fine del recupero dell'evasione e dell'elusione.*



*Il controllo è espletato sia con accertamenti ispettivi presso la struttura, sia con accertamento induttivo o analitico eseguito comparando i dati acquisibili presso altri Enti esterni all'Amministrazione Comunale tenendo inoltre conto delle potenzialità ricettiva della struttura dichiarata ai competenti uffici della Pubblica Amministrazione assumendo quali parametri il numero dei posti letto della struttura, la percentuale di saturazione delle strutture presenti sul territorio Comunale nel periodo di esercizio di riferimento comparandolo con strutture similari.*

## **Articolo 9 Sanzioni**

1. — ~~Si applicano, nei confronti dei soggetti passivi dell'imposta, le disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie, a norma dei principi generali dettati in materia dai Decreti Legislativi 18 dicembre 1997, n. 471, n.472 e n.473.~~
2. — ~~L'omesso, parziale o tardivo pagamento dell'imposta da parte del soggetto passivo è sanzionato con l'irrogazione della sanzione tributaria pari al 30% dell'imposta non versata secondo le modalità previste dall'art.13 del Decreto Legislativo n. 471/1997, oltre all'addebito delle spese di accertamento.~~
1. *Le violazioni del presente regolamento sono punite con le sanzioni amministrative dall'art.4 comma 1-ter del D.Lgs. 23/2011 così come modificato dall'art.180 del D.L. n.34/2020 (decreto rilancio) convertito in legge, accertate dall'Ufficio Tributi del Comune di Massa Marittima o da altra autorità competente in materia.*
2. *Per l'omessa o infedele dichiarazione da parte del responsabile dell'imposta si applica la sanzione amministrativa dal 100 al 200 per cento dell'imposta dovuta demandandone alla Giunta Comunale la determinazione.*
3. *Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta di soggiorno si applica la sanzione amministrativa di cui all'art.13 del D.Lgs.471/97:*
  - 30% omesso/parziale versamento oppure oltre 90 giorni di ritardo;
  - 15% entro 90 giorni di ritardo;
  - 1% per ogni giorno di ritardo, fino a 14 giorni.
4. *Le omissioni e/o le irregolarità commesse dai gestori sono soggette, oltre alle eventuali conseguenze penali, alla sanzione amministrativa prevista per la violazione di norme regolamentari, ai sensi dell'articolo 7 bis del Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 (da un minimo di € 25,00 a un massimo di € 500,00)*
5. *Per la mancata restituzione di questionari di cui all'art.8 comma 2, entro 60gg dalla richiesta o per la loro incompleta o infedele compilazione si applica al gestore della struttura ricettiva la sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00*
6. *Il procedimento di irrogazione della sanzione di cui ai commi 3 e 4 del presente articolo è disciplinato dalle disposizioni della legge 24 novembre 1981 n 689.*
7. *L'irrogazione delle sanzioni non esonera dal pagamento dell'imposta evasa che può essere determinata tenendo conto di quanto indicato nell'art.8 comma 7 del presente Regolamento.*

## **Articolo 10 Riscossione coattiva**

1. Le somme dovute all'Ente per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate, sono riscosse

coattivamente secondo la normativa vigente.

### **Articolo 11** **Rimborsi**

1. Nei casi di versamento dell'imposta di soggiorno in eccedenza rispetto al dovuto, l'importo può essere recuperato mediante compensazione con i pagamenti dell'imposta stessa da effettuare alle successive scadenze.

2. Nel caso in cui per i versamenti di cui al comma precedente non sia stata fatta o non sia possibile la compensazione può essere richiesto il rimborso, entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento. Non è rimborsata l'imposta per importi pari o inferiori a euro dodici.

### **Articolo 12** **Contenzioso**

1. Le controversie concernenti l'imposta di soggiorno sono devolute alla giurisdizione delle commissioni tributarie ai sensi del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

### **Articolo 13** **Pubblicazione**

1. *Il presente Regolamento sarà trasmesso al Ministero delle Finanze ai sensi del combinato disposto dell'art.52, comma 2, del D.Lgs.446//97 e dell'art.13,comma 15del D.l.201/2011convertito in legge n.214/2011.*

### **Articolo 14** **Disposizioni transitorie e finali**

1. L'Osservatorio Turistico di Destinazione del Comune di Grosseto può effettuare il monitoraggio degli effetti conseguenti all'applicazione dell'imposta e la formulazione di eventuali proposte correttive.

2. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si rinvia alle norme di legge vigenti.

3. *A decorrere dall'anno di imposta 2020, a norma dell' art. 13 co. 15 quater D.L. 201/2011, i regolamenti e le delibere di approvazione delle tariffe relativi all'imposta di soggiorno hanno effetto dal primo giorno del secondo mese successivo a quello della loro pubblicazione effettuata dal Ministero dell'economia e delle finanze entro i quindici giorni lavorativi successivi alla data di inserimento nel portale del federalismo fiscale.*

4. *Per i fatti accaduti precedentemente all'entrata in vigore del Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34, si applicano le disposizioni vigenti al momento dei fatti stessi.*